Consiglio Nazionale delle Ricerche

Progetto di fusione per unione tra la società in-house denominata ASTER S.C.p.A. con sede in Bologna e la società in-house denominata ERVET S.p.A. con sede in Bologna, in ART-ER S.C.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 253/2018 – Verb. 365

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTO la relazione predisposta dalla Struttura di Particolare Rilievo Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, Reg. int. 656/2018 del 7 dicembre 2018, sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0084041 del 7 dicembre 2018;

CONSIDERATO che il CNR partecipa dal 21 ottobre 1998 alla Società Consortile per Azioni ASTER, con sede in Bologna, con quota al capital sociale di € 131.313,00, pari a 17.75% e che in data 7 febbraio 2014, ASTER è stata formalmente trasformata in società in-house;

CONSIDERATO che ASTER S.C.p.A. (di seguito "ASTER" oppure "Società") ha quale oggetto sociale quello di promuovere l'innovazione del sistema produttivo, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica, la collaborazione tra ricerca e impresa e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti, attraverso i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere lo sviluppo e il coordinamento della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, costituita da laboratori di ricerca industriale e da centri per l'innovazione tecnologica, organizzati in Piattaforme Tematiche;
- sostenere, in coordinamento con Università ed Enti di Ricerca, iniziative di alta formazione e di valorizzazione del capitale umano ai fini del loro impiego nella ricerca condotta dalle imprese;

CONSIDERATO che l'Amministratore Unico di ASTER S.C.p.A., con nota del 10 ottobre 2018, fa il punto della situazione in merito al progetto di fusione tra ASTER S.C.p.A. e ERVET S.p.A. e informa della prossima convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'approvazione di tale progetto di fusione;

VISTA la nota dell'Amministratore Unico di ASTER S.C.p.A. del 10 ottobre 2018;

VISTA la relazione dell'Amministratore Unico di ASTER sul progetto di fusione per unione di ERVET S.p.A. e ASTER S.C.p.A. in ART-ER S.C.p.A. di nuova costituzione, redatta dall'Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;

CONSIDERATO che l'articolo 2501-quinquies del Codice Civile prevede la predisposizione da parte dell'Organo Amministrativo della Società di una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote;

VISTO il bilancio di esercizio di ASTER S.C.p.A al 30 giugno 2018;

VISTA la nota dell'Amministratore Unico di ASTER del 4 dicembre 2018, con la quale ha convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ASTER S.C.p.A per il 21 dicembre 2018;

CONSIDERATO che negli ultimi anni le società partecipate dalle Regioni e dagli Enti Locali sono state investite da interventi normativi di ampio respiro, tesi ad estendere ad esse il regime giuridico che caratterizza l'ente di riferimento;

CONSIDERATO che la fattispecie dell'in-house è stata incisa dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", il quale, all'articolo 5, detta alcune importanti modifiche dell'istituto;

CONSIDERATO che la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nel contesto di un ampio disegno di riorganizzazione delle amministrazioni, delega (articolo 16) il Governo a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 1 "Razionalizzazione delle società in-house della Regione Emilia-Romagna" (cfr. Allegato n. 4), firmata dalla Giunta, che dà il via libera al ridisegno del panorama delle partecipate dell'Emilia-Romagna e che ciò rientra nell'ambito della razionalizzazione della spesa e della valorizzazione delle competenze, tutelando professionalità ed occupazione;

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 1 "Razionalizzazione delle società in-house della Regione Emilia-Romagna";

CONSIDERATO che il processo di revisione e riorganizzazione delle partecipazioni regionali previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" si inserisce nel solco delle attività poste in essere tanto in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale, quanto in conseguenza degli orientamenti e delle decisioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna in materia;

CONSIDERATO che il riordino delle partecipazioni societarie regionali in Emilia-Romagna è iniziato con la Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 14, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013", che all'art. 49 rubricato "Riordino delle partecipazioni societarie regionali", prevedeva che "Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte";

CONSIDERATO che ERVET S.p.A. (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A.) è una società che opera quale "società in-house" per la Regione Emilia-Romagna, che detiene il 98,64% delle azioni (il restante 1,36% è detenuta da altri enti pubblici territoriali regionali);

CONSIDERATO che ERVET nasce come società finanziaria nel 1974; oggi, della sua origine, mantiene solo il carattere di S.p.A., avendo perso le funzioni finanziarie che originariamente la caratterizzavano ed è regolata dalla Legge Regionale 13 maggio 1993, n. 25 "Norme per la riorganizzazione dell'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio – ERVET S.p.A.";

CONSIDERATO che la proposta di fusione delle due società è dettata anche dalla necessità per la Regione di adeguarsi a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che il predetto decreto legislativo n. 175/2016 (indicato di seguito anche come Testo Unico), entrato in vigore il 23 settembre 2016, che ha riordinato la legislazione sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, dispone una serie di abrogazioni di norme il cui coordinamento era divenuto sempre più arduo per gli operatori del settore;

CONSIDERATO che il decreto legislativo si applica alla costituzione di società da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché l'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

CONSIDERATO che il decreto legislativo mira a rispondere ad una serie di carenze del sistema previgente e che va visto in connessione con una serie di altri atti normativi; le disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica si orienta nel senso di un ridimensionamento dell'intervento pubblico diretto nel mercato, ridefinendo limiti di azione, obblighi e responsabilità di ministeri, regioni, enti locali, enti pubblici economici ed autorità portuali titolari di partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che il Testo Unico è maggiormente indirizzato alle società in controllo pubblico, ovvero le società nelle quali una Pubblica Amministrazione eserciti i poteri di controllo come definiti dall'articolo 2359 del Codice Civile e che si applica una disciplina di carattere più marcatamente derogatorio del regime ordinario di diritto commerciale;

CONSIDERATO che viene disciplinato il nuovo modello della società in-house (articolo 16 del decreto legislativo n. 175/2016) nel quale, in coerenza con le Direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), si ammette anche la presenza dei capitali privati, purché in forme che non comportino poteri di controllo o di veto, né l'esercizio di influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che il nuovo normativo sembrerebbe regolare l'ipotesi per la quale è costituita una società in house anche se non soddisfa tutti e tre i requisiti enucleati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e che dovrebbero sussistere, infatti, in maniera congiunta:

- l'assetto proprietario a capo della Pubblica Amministrazione;
- la gestione e il controllo "analogo" dei soci;
- la destinazione delle attività sociali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico verrebbe invece a configurarsi una società in-house che si contraddistingue per il solo fatto di essere controllata da una o più amministrazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 16 del Testo Unico preclude la partecipazione di capitali privati, salvo quella che è prescritta dalla legge e che non determina una influenza rilevante sulla gestione;

CONSIDERATO che per controllo "analogo" si deve fare riferimento all'articolo 5, quinto comma, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", ovvero:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

CONSIDERATO che è previsto (per via del richiamo al Decreto Legislativo n. 50/2016 compiuto all'articolo 16, ultimo comma del Testo Unico), che le diverse amministrazioni controllanti le società in-house dispongano della facoltà di decidere sulla nomina di un amministratore, nonché di esprimere un'influenza dell'ente non limitata allo svolgimento del proprio rapporto di servizio;

CONSIDERATO che la destinazione delle attività societaria a servizio delle Pubbliche Amministrazioni è stata ulteriormente specificata per il tramite dell'articolo 16, terzo comma, del Testo Unico, tale norma identifica nell'80% del fatturato sociale il limite minimo al perseguimento dell'attività pubblica;

VISTA la compagine di ASTER S.C.p.A. che si articola come segue:

Socio	Percentuale quota	Quota in Euro
CNR	17,75%	131.313,00
Regione Emilia-Romagna	30,47%	225.477,00
Università di Bologna – Alma Mater Studiorum	10,10%	74.747,00
ENEA	8,87%	65.646,00
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	5,05%	37.000,00
Università degli Studi di Parma	5,05%	37.374,00
Università degli Studi di Ferrara	5,05%	37.374,00
Università Cattolica del Sacro Cuore	14,10%	30.303,00
Politecnico di Milano	2,45%	18.158,00
CCIAA - Reggio Emilia	1,01%	7.475,00
INFN	1,01%	7.475,00
ASTER S.C.p.A.	4,04%	29.900,00
Totale	100,00%	740.000,00

VISTA la relazione illustrativa dell'Amministratore Unico di ASTER del 26 ottobre 2018, con la quale l'operazione è rappresentata dalla fusione propria o per unione tra ASTER ed ERVET per cui all'esito della fusione si verificherà l'estinzione delle società partecipanti e l'istituzione di un nuovo ente societario ART-ER S.C.p.a.;

CONSIDERATO che poiché la società di nuova costituzione risultante dalla fusione assumerà natura giuridica di Società Consortile per Azioni, l'operazione di fusione integrerà per la sola ERVET gli estremi di una contestuale operazione di trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies Codice Civile;

CONSIDERATO che in data 25 luglio 2018 l'Assemblea Straordinaria di ERVET ha deliberato una riduzione proporzionale di capitale sociale, per un importo complessivamente pari ad € 7.896.817,56, decorsi novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna della delibera in oggetto;

CONSIDERATO che allo spirare del termine di novanta giorni, in assenza di opposizione dei creditori, il nuovo capitale sociale di ERVET si attesterà ad € 654.989,76, suddiviso in n. 126.936 azioni del valore nominale di € 5,16 ciascuna;

CONSIDERATO che ART-ER S.C.p.A., società da costituirsi per fusione, con sede legale in Bologna, avrà un capitale sociale di circa € 1.599.982,00 e che l'entità definitiva del capitale sociale di ART-ER si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso qualora esercitato dai soci di ERVET;

CONSIDERATO che lo scopo della fusione è quello di giungere ad una migliore definizione dell'assetto operativo delle attività aziendali svolte dalle due società e che l'operazione di fusione si inserisce in un contesto normativo che tende a privilegiare la razionalizzazione del quadro delle partecipazioni societarie degli Enti Locali, mirando, in particolare a ricercare economie di scala e di scopo dalle attività svolte dalle stesse;

CONSIDERATO che la fusione sarà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di ERVET ed ASTER alla data del 30 giugno 2018 redatta dai rispettivi organi amministrativi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-quater, comma 1, Codice Civile;

CONSIDERATO che con l'approvazione del progetto di fusione, le Assemblee Straordinarie di ERVET e di ASTER saranno chiamate a deliberare l'adozione dello Statuto, che sarà adottato dalla società risultante dalla fusione, ovvero ART-ER;

CONSIDERATO che ERVET procederà a liquidare i soci receduti mediante acquisito di n. 326 azioni proprie per un valore nominale di € 5,16 ciascuna ad un prezzo complessivamente pari a € 7.026,66; dette azioni proprie saranno poi annullate;

CONSIDERATO che ASTER procederà all'annullamento delle 29.900 azioni proprie, del valore nominale di € 1,00 ciascuna, attualmente in portafoglio per complessivi € 29.900,00;

CONSIDERATO che a seguito delle delibere assembleari di fusione e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2500 novies del Codice Civile, nonché decorso il tempo previsto dall'articolo 2445 Codice Civile;

CONSIDERATO che la nuova Società ART-ER S.C.p.A. sarà dotata di un capitale sociale di € 1.599.982 ripartito in n. 1.599.982 azioni del valore di € 1,00 ciascuna;

VISTA la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501 sexies (Relazione degli esperti) del Codice Civile;

CONSIDERATO che l'articolo 2501 sexies del Codice Civile prevede che uno o più esperti per ciascuna società redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione;

CONSIDERATO che la società ART-ER S.C.p.A., come indicato nello schema di Statuto predisposto, opera senza scopo di lucro e ha come scopo quello di perseguire le finalità e quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 e ss.mm, con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale del trasferimento tecnologico e del sistema di competenze, il sostegno allo start-up e all'accelerazione d impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare ed accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi;

CONSIDERATO che le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti:

1. ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza;
2. internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione;
3. valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e della città;
4. supporto alla programmazione degli interventi dei soci;

VISTO il documento predisposto dalla Struttura proponente intitolato "Illustrazione sintetica dello Statuto della Società ART-ER S.C.p.A.;

VISTA l'illustrazione del concetto di società in-house formulata dalla Struttura proponente;

CONSIDERATA la necessità di procedere;

DELIBERA

1. L'approvazione del progetto di fusione tra le società ASTER S.C.p.A., con sede in Bologna e ERVET S.p.A. – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A., con sede in Bologna, mediante creazione di una nuova Società Consortile per Azioni ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile, l'approvazione della situazione patrimoniale di riferimento e l'approvazione del relativo progetto.

2. L'approvazione del testo di statuto di ART-ER S.C.p.A., tra cui la previsione la disciplina del Comitato Tecnico-Scientifico, già previsto nel progetto di fusione come Consiglio di Consultazione Industriale e Scientifico.

3. La delega al Presidente per approvare, attraverso apposito decreto, eventuali ulteriori modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in sede di approvazione del citato progetto di fusione.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO
F.to digitalmente Giambattista Brignone